

Messaggio 1 febbraio 2017, n.548

Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati residenti all'estero

Irpef - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Soggetti residenti all'estero - Detrazioni per produzione del reddito - Detrazioni per carichi di famiglia - Applicazione per i pensionati residenti all'estero

Oggetto: Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati residenti all'estero

Come già illustrato nel messaggio Hermes n. 2757 del 21/06/2016, ai fini della corretta e concreta applicazione della normativa vigente, i pensionati residenti all'estero - in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni - sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti previsti dal comma 3-bis) dell'art. 24 del TUIR mediante la presentazione annuale all'Istituto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che costituisce parte integrante della dichiarazione di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Pertanto, in base alla normativa fiscale vigente, per ottenere, per il periodo d'imposta 2017, l'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, i pensionati residenti all'estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni devono presentare apposita domanda all'Istituto tramite il servizio on line dedicato, messo a disposizione per i soggetti dotati di PIN e per gli Istituti di Patronato, funzionale all'acquisizione e alla registrazione negli archivi informatici dell'attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni di cui trattasi.

Il servizio on line in parola è accessibile seguendo i percorsi di accesso alla procedura di seguito indicati:

- Cittadino: Sito Istituzionale www.inps.it\Accedi ai servizi\Servizi per il Cittadino\Fascicolo previdenziale cittadino\ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.
- Patronati: Sito Istituzionale www.inps.it\Accedi ai servizi\Per tipologia di utente\Patronati\Servizi per i Patronati\Servizi\Gestione Residenti Estero\ D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.

La suddetta procedura è disponibile anche per gli operatori delle strutture territoriali per l'acquisizione di eventuali dichiarazioni che pervengano in forma cartacea attraverso il seguente percorso in ambiente intranet: Processi\Assicurato Pensionato\Gestione reddituale e servizi fiscali\Richiesta Detrazioni Residenti Estero.

Si precisa che, essendo necessario attestare annualmente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale vigente, in base a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze 2015, le detrazioni registrate in archivio per il periodo d'imposta 2016 saranno mantenute ferme fino alla rata di

aprile 2017, per consentire nel frattempo ai pensionati, in presenza della sussistenza dei requisiti prescritti, di chiederne l'applicazione anche per il periodo d'imposta 2017. Pertanto, coloro che non presenteranno l'apposita domanda entro la fine del mese di marzo p.v., pur avendone fruito nel 2016, vedranno l'azzeramento delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni percepite, con relativo recupero delle detrazioni applicate in via provvisoria sulle mensilità di gennaio/febbraio/marzo/aprile 2017, salvo poi vederle attribuite nuovamente sulla prima rata utile, a seguito della presentazione della domanda in data successiva.

Si rammenta che, visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni è aggiornato con cadenza semestrale, ai fini della normativa fiscale in esame il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 09/08/2016, recante modifiche al citato decreto lgs. n. 239 del 4 settembre 1996, ha individuato l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana (allegato 1).

Allegato 1

Decreto MEF del 09/08/2016 (pubblicato in G.U. Serie Generale n.195 del 22-8-2016)

Decreto MEF del 09/08/2016 (pubblicato in G.U. Serie Generale n.195 del 22-8-2016)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni è aggiornato con cadenza semestrale;

Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni sono i seguenti:

Albania

Alderney

Algeria

Anguilla

Arabia Saudita

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Azerbaijan

Bangladesh

Belgio

Belize

Bermuda

Bielorussia

Bosnia Erzegovina

Brasile

Bulgaria

Camerun

Canada

Cina

Cipro

Colombia

Congo (Repubblica del Congo)

Corea del Sud

Costa d'Avorio

Costa Rica

Croazia

Curacao

Danimarca

Ecuador

Egitto

Emirati Arabi Uniti

Estonia

Etiopia

Federazione Russa

Filippine

Finlandia

Francia

Georgia

Germania

Ghana

Giappone

Gibilterra

Giordania

Grecia

Groenlandia

Guernsey

Herm

Hong Kong

India

Indonesia

Irlanda

Islanda

Isola di Man

Isole Cayman

Isole Cook

Isole Faroe

Isole Turks e Caicos

Isole Vergini Britanniche

Israele

Jersey

Kazakistan

Kirghizistan

Kuwait

Lettonia

Libano

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Macedonia

Malaysia

Malta

Marocco

Mauritius

Messico

Moldova

Montenegro
Montserrat
Mozambico
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
San Marino
Senegal
Serbia
Seychelles
Singapore
Sint Maarten
Siria
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti d'America
Sud Africa

Svezia

Svizzera

Tagikistan

Taiwan

Tanzania

Thailandia

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Ucraina

Uganda

Ungheria

Uzbekistan

Venezuela

Vietnam

Zambia.»;

b) dopo l'art. 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Con decreto da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono eliminati dall'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 1 gli Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorità competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.